

## **RISOLUZIONE N. 62/E**

**Roma, 25 giugno 2015**

***OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello F24 Enti pubblici, delle imposte sostitutive relative alla rideterminazione dei valori d'acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola (beni posseduti non in regime d'impresa) - Art. 1, c. 626 e 627, legge 23 dicembre 2014, n. 190***

L'articolo 1, comma 626, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ha esteso la possibilità di rideterminare il valore d'acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili o con destinazione agricola, posseduti alla data del 1° gennaio 2015.

Al fine di consentire il versamento delle relative imposte sostitutive, mediante il modello F24 Enti pubblici (F24 EP), sono istituiti i seguenti codici tributo:

- **“855E” denominato “Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati”;**

•“856E” denominato **“Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili o con destinazione agricola”**.

In sede di compilazione del modello di versamento F24 EP, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna *“importi a debito versati”*.

Il campo *“sezione”* è valorizzato con *“Erario”* (valore F); il campo *“riferimento B”* è valorizzato con l’anno di possesso dei beni per il quale si opera la rivalutazione, nel formato *“AAAA”*.

Il campo *“riferimento A”*, non è valorizzato.

IL DIRETTORE CENTRALE